

**Fideiussione per l'anticipazione della prima quota dei contributi previsti dal Fondo Nuove Competenze**

**Premesso che**

Il Contraente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (indicare esatta denominazione ed estremi identificativi del soggetto richiedente/datore di lavoro; sede legale, codice fiscale e partita IVA), ha presentato una richiesta di contributo a valere sull'Avviso Fondo Nuove Competenze, approvato dal decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 per il finanziamento del progetto formativo presentato

ANPAL, a conclusione delle procedure di verifica e valutazione, acquisito il parere della Regione interessata in merito al progetto formativo, ha approvato l'istanza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed ha concesso un contributo per l'esecuzione del progetto presentato ed ammesso a finanziamento, nella misura di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quale importo massimo erogabile

L’Art. 1 del Decreto ANPAL 159 del 10.6.2022 ha apportato modifiche all’Avviso Fondo Nuove Competenze, ed ha previsto che a seguito dell'approvazione dell’istanza di contributo i destinatari possano richiedere, a titolo di anticipazione, l’erogazione del 40% (quaranta per cento) del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa

Il Contraente, a seguito dell’effettiva ammissione a contributo, ha dichiarato la propria volontà di ricevere l’anticipazione nella misura di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ corrispondente al 40% dell’erogazione, previa presentazione di garanzia fideiussoria di importo pari all’anticipo stesso

La Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Società di assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Società finanziaria \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha preso visione dell’Avviso Fondo Nuove Competenze; del richiamato Decreto ANPAL che introdotto la possibilità di accedere all’anticipazione dei contributi previa presentazione di apposita polizza fideiussoria; dell’istanza di partecipazione presentata dal beneficiario contraente e del relativo progetto formativo; ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nei richiamati provvedimenti amministrativi

La Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Società di assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Società finanziaria \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha sempre onorato i propri impegni con le Pubbliche Amministrazioni

**Tutto ciò premesso:**

La sottoscritta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità “Fideiussore”) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_, Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale Euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. \_\_\_\_\_\_ iscritta all’albo/elenco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (carta d’identità n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_\_\_) nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , domiciliata presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; casella di PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**DICHIARA**

di prestare fidejussione a favore di ANPAL, cod. fisc. 97889240582, con sede in Via Fornovo 8, CAP 00192 Roma, casella PEC fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it, a garanzia della puntuale ed esatta restituzione dell’anticipazione di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) pari al 40% del contributo concesso al beneficiario “Contraente” (Denominazione del Contraente Beneficiario del finanziamento) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, beneficiario del finanziamento pubblico concesso il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per la realizzazione del progetto presentato tramite la piattaforma informatica MyANPAL

Casella PEC\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

a mezzo del sottoscritto Sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Condizioni Generali**

**Art.1 – Oggetto della garanzia**

Il Fideiussore garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad ANPAL, la restituzione della somma complessiva di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_, (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//00) erogata a titolo di anticipazione al Contraente.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigenti alla data dell’ordinativo di pagamento, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.

Il Fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia che si estinguerà con l’esatto adempimento della prestazione oggetto del finanziamento e prende atto del fatto che il contributo non potrà in alcun modo essere oggetto di cessione a terzi da parte del beneficiario.

**Art. 2 – Durata della garanzia**

La presente garanzia fidejussoria ha validità fino al ventiquattresimo mese successivo alla data di stipula della polizza e comunque fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell’Amministrazione, se precedente rispetto alla conclusione di tale periodo.

Alla scadenza del periodo massimo, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di ANPAL, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre.

Decorso l’ultimo termine, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potrà essere opposto all’Ente garantito.

**Art. 3 – Escussione della polizza**

Ove ricorra la circostanza di dover provvedere a totale o parziale incameramento delle somme garantite dalla fideiussione in favore dell’ANPAL, il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente all’ANPAL dietro semplice richiesta scritta e senza necessità di alcuna prova e motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell’ente, tutte le somme che l’ANPAL stessa richiederà al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell’importo di cui all’art. 1, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, il Fideiussore corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Il Fideiussore non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

Tale richiesta dovrà pervenire al Fideiussore entro i termini di cui all’art.2 ed essere formulata in conformità all’art.5.

Il Fideiussore rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, cod.civ.

**Art. 4 – Surrogazione - Rivalsa**

Il Fideiussore, nei limiti delle somme corrisposte all’Ente garantito, è surrogato a quest’ultimo in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Fideiussore ha altresì il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

**Art. 5 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Fideiussore, dipendenti dalla presente garanzia devono avvenire esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella scheda riportata in premessa.

**Art. 6 - Requisiti soggettivi**

Il Fiudeiussore dichiara, secondo il caso, di:

(a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 o dall’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

1. se Banca, di essere iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia;

2. se Società di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP);

3. se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.

(b) di non essere stata temporaneamente inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

Nel caso in cui il Fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il Contraente dovrà rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione all’ANPAL.

Nel caso in cui il fideiussore sia un soggetto estero, esso dichiara di essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all’estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.p.r. 445/2000).

**Art. 7** – **Foro competente**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell’Ente garantito, il Foro competente è quello di Roma.

**Art. 8 –Inefficacia di clausole limitative della garanzia**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

**Art. 9 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE IL FIDEIUSSORE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Il soggetto che impegna la volontà dell'Ente garante deve specificare espressamente la sua qualità e sottoscrivere l'atto con firma elettronica digitale.**

**L'autenticità di tale sottoscrizione e la sussistenza dei relativi poteri di firma saranno in ogni caso confermati a mezzo di attestazione notarile apposta in calce all'atto medesimo, anch'essa sottoscritta in forma digitale.**

**L'Amministrazione potrà procedere in ogni caso e in qualsiasi momento a verificare in autonomia la validità della garanzia prestata presso l'Istituto garante, l'IVASS o altri soggetti.**